

In conformità alle buone pratiche, la Commissione ritiene che il sistema istituito dalla decisione del 4 aprile 2002 definisca un giusto equilibrio tra il diritto dell'«informatore» ad essere tutelato e quello della persona accusata di comportamento fraudolento ad essere considerata innocente fino a dimostrazione della sua colpevolezza mediante le dovute procedure. Inoltre, e sempre in conformità alle buone pratiche, non si richiede che i funzionari dimostrino che l'irregolarità sia stata effettivamente commessa né decade la protezione ad essi offerta solo perché il sospetto era errato, sempreché non potessero ragionevolmente rendersene conto.

La Commissione sottolinea che le norme relative alla denuncia di presunte irregolarità gravi non sostituiscono le procedure di reclamo, laddove il funzionario potrebbe avere un interesse personale. Pertanto, qualora si dimostri che non abbia agito in modo onesto e ragionevole nell'informare l'OLAF, il funzionario si espone a una procedura disciplinare. Peraltro, il funzionario accusato ingiustamente conserva il diritto all'assistenza della Commissione nei procedimenti a carico di autori di diffamazioni ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto del personale.

(<sup>1</sup>) Decisione della Commissione 1999/396/CE, CECA, Euratom, del 2 giugno 1999, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità, GU L 149 del 16.6.1999.

(<sup>2</sup>) Decisione della Commissione relativa alla denuncia di presunte irregolarità, adottata dalla Commissione il 4 April 2002.

(2002/C 229 E/084)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0341/02**  
**di Isidoro Sánchez García (ELDR) al Consiglio**

(12 febbraio 2002)

*Oggetto:* Entrata in vigore della tariffa unica per il mercato delle banane

Di recente il presidente dell'associazione degli agricoltori e allevatori di Tenerife (Asaga), Fernando Jiménez, ha trasmesso al ministro per l'agricoltura, l'allevamento e la pesca del governo spagnolo Miguel Arias Cañete la richiesta dei produttori di banane delle Isole Canarie di cogliere l'occasione della Presidenza spagnola per effettuare i passi necessari ad evitare l'entrata in vigore della tariffa unica prevista per il mercato delle banane nel 2006, tenendo conto delle ripercussioni negative che questa avrebbe per la frutta proveniente dalle Isole Canarie.

Qual è il parere del Consiglio in merito a tale rivendicazione?

**Risposta**

(25 giugno 2002)

L'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2587/2001 del 19 dicembre 2001, prevede che il regime attuale d'importazione di banane si applica «fino all'entrata in vigore del tasso della tariffa doganale comune per tali prodotti, al più tardi il 1° gennaio 2006, fissato secondo la procedura di cui all'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).»

Ne consegue che il Consiglio potrà pronunciarsi su un'eventuale modifica di tale disposizione soltanto in base ad una proposta della Commissione in questo senso, sulla quale dovrebbe in particolare ricevere il parere del PE. Una siffatta modifica non è all'ordine del giorno.

Inoltre, è opportuno rammentare le circostanze, sul piano internazionale, alla base dell'adozione del regime attuale e la necessità di porre fine al contenzioso con i paesi terzi, in particolare gli Stati Uniti e l'Ecuador, pur sforzandosi al tempo stesso di proteggere sia i produttori comunitari sia le importazioni provenienti dagli Stati ACP, con i quali la Comunità è altresì legata da accordi, alle condizioni compatibili con gli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC.